



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Commissione Tributaria Regionale della Sardegna
IL PRESIDENTE

Decreto n. 16 del 28/04/2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTI il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” e il DPCM in data 8/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il proprio decreto n. 12 del 09 marzo 2020, adottato in applicazione della normativa sopra richiamata, per il differimento urgente delle udienze per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni Tributarie, disponendo il rinvio d'ufficio a data da comunicare separatamente delle cause già fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020, con riserva di ulteriori provvedimenti;

VISTO il decreto legge n. 18 del 2020 il quale, con l'art. 83, comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020;

VISTO il proprio decreto n. 13 del 20 marzo 2020 con il quale, in applicazione del richiamato art. 83, le udienze già fissate davanti a questa Commissione Tributaria Regionale fino al 15 aprile 2020 sono state rinviate d'ufficio alla data, successiva al 15 aprile, che sarà stabilita dai Presidenti delle singole sezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, e comunicata alle parti in tempo compatibile con il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il quale, all'art. 36, proroga fino all'11 maggio 2020 il termine finale della suddetta sospensione;

VISTO il documento con il quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fornito “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”;

VISTO il provvedimento protocollo n. 614 del 26 marzo 2020 con il quale la Dirigente della Segreteria di questa Commissione Tributaria Regionale ha regolamentato la presenza fisica in ufficio del personale amministrativo e degli utenti;

RITENUTA la necessità di programmare nuovamente l'attività della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna anche in ragione del fatto che il numero dei giudici tributari in servizio presso le due sedi della medesima scenderà a soli cinque giudici a far data dal 7 maggio 2020 e a quattro a far data dal 27 ottobre 2020;

VISTO l'art. 83, sesto comma, del decreto legge n. 18 del 2020, il quale attribuisce ai capi degli uffici giudiziari l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità ivi citate, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone;

VISTI i pareri, resi ai sensi dell'art. 83, sesto comma, del decreto legge n. 18 del 2020, dall'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite della Presidenza della Regione Sardegna (nota n. 0004860 in data 22 aprile 2020), e dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari (mail in data 23 aprile 2020), richiesto anche il parere dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari;

RILEVATO che i locali della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna non consentono di svolgere con la dovuta sicurezza udienze che richi amino un nutrito numero di persone;

RILEVATO che la struttura del processo tributario non consente di prevedere se le udienze di merito si svolgeranno con la presenza di soggetti esterni al collegio prima dello scadere del termine per richiedere la discussione in pubblica udienza, per cui è ragionevole prevedere che, fino al ripristino delle ordinarie modalità di svolgimento delle udienze, una gran parte della cause iscritte a ruolo debbano essere rinviate a una data nella quale sia possibile celebrare l'udienza con la presenza delle parti;

RILEVATO che allo stato questa Commissione Tributaria Regionale non dispone di collegamenti da remoto che consentano di celebrare le udienze con le modalità stabilite dall'art. 83, settimo comma, lett. f) del d.l. 83/2020;

RITENUTO che non sussistono le condizioni per derogare, quanto ai giudizi tributari pendenti davanti a questa Commissione, al comma 1 dell'art. 83, poiché, anche con riguardo ai provvedimenti cautelari richiesti in sede di ricorso o separatamente, si deve dare atto della già disposta sospensione *ex lege*, in virtù degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020, non solo dei termini per gli atti impositivi degli Uffici tributari ma anche dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e degli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché degli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cosicché, in linea di massima, non si ravvisano ragioni per individuare istanze cautelari la cui ritardata trattazione potrebbe

arrecare grave nocumento alle parti, ferma restando la facoltà per le parti di presentare telematicamente eventuali segnalazioni motivate di grave pregiudizio nel qual caso, sulla istanza, provvederà il Presidente della Commissione, ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione;

RITENUTO, in base alle circostanze sopra descritte, che allo stato non sia possibile svolgere le udienze con la necessaria sicurezza, e che risulta palesemente inopportuno esporre giudici e personale amministrativo, nonché gli utenti del servizio, al rischio del contagio per celebrare le poche udienze per le quali non è prevista la partecipazione di soggetti estranei al collegio;

RILEVATO che l'art. 83, settimo comma lett. g) esplicitamente pone a disposizione dei capi degli uffici giudiziari lo strumento del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;

RILEVATO che ad eventuali esigenze cautelari, allo stato non prevedibili, che venissero segnalate dalle parti si farà fronte con provvedimenti monocratici dei Presidenti delle diverse sezioni e con la fissazione di udienze di un collegio da costituire con il sistema proprio delle udienze feriali;

DECRETA:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 15 aprile – 30 giugno 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i presidenti di sezione, vice presidente di sezione e giudici di questa Commissione, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Sardegna, al Dirigente amministrativo della Commissione Tributaria Regionale, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con invito ai difensori a fare pervenire eventuali istanze esclusivamente per via telematica e si pubblichi sul sito Internet di questa Commissione.

Si comunichi inoltre alle Direzioni Regionali degli Enti impositori delle Entrate e della Riscossione della Sardegna con cortese richiesta di diffusione del presente Decreto alle proprie Direzioni Provinciali.

Si affigga copia del presente Decreto all'albo della CTR Sardegna per la debita pubblicizzazione.

Cagliari, 28/04/2020

Il Presidente della CTR Sardegna
Manfredo Atzeni